

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	94
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3</i>)	96
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica</i>)	102

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Atto n. 172 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>) ..	99
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 9.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Fe-

derazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.

C. 1924 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 giugno scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala che, conformemente alla prassi consolidata, secondo la quale ai fini della individuazione del luogo in cui si svolgono le riunioni delle Commissioni miste istituite da accordi internazionali si considerano le capitali dei Paesi aderenti all'accordo, la città della Federazione russa in cui si riunirà ad anni alterni la Commissione mista istituita dall'Accordo in oggetto sarà Mosca. Evidenzia poi che la prima riunione della Commissione mista istituita dall'Accordo dovrebbe avvenire nel 2015 in Italia e, pertanto, le spese di missione dovrebbero decorrere dal 2016, anno nel quale la Commissione mista si riunirà per la prima volta a Mosca.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, conferma che l'eventuale attivazione di tale clausola, a valere sulle risorse del programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria », non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente, evidenziando la necessità di modificare la denominazione della missione di spesa, nell'ambito della quale è iscritto il citato programma, da « Istruzione universitaria » a « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », conformemente a quanto previsto dal DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, recante riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di specificare che la missione stessa è iscritta nello stato di previsione del MIUR.

Francesco LAFORGIA (PD) formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1924, recante Ratifica ed esecuzione dell'Ac-

cordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la città della Federazione russa in cui si riunirà ad anni alterni la Commissione mista istituita dall'Accordo in oggetto sarà Mosca, posto che, per prassi consolidata, ai fini della individuazione del luogo in cui si svolgono le riunioni delle Commissioni miste istituite da accordi internazionali si considerano le capitali dei Paesi aderenti all'accordo;

la prima riunione della Commissione mista istituita dall'Accordo dovrebbe avvenire nel 2015 in Italia e, pertanto, le spese di missione dovrebbero decorrere dal 2016, anno nel quale la Commissione mista si riunirà per la prima volta a Mosca;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia a valere sulle risorse del programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente;

appare necessario modificare la denominazione della missione di spesa, nell'ambito della quale è iscritto il citato programma, da « Istruzione universitaria » a « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria », conformemente a quanto previsto dal DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, recante riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, specificando che la missione stessa è iscritta nello stato di previsione del MIUR,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante

dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "della missione Istruzione universitaria" con le seguenti: "della missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo aveva chiesto di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti, anche al fine di consentire la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, a seguito del passaggio del disegno di legge di delegazione europea 2014 tra i due rami del Parlamento. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 sul disegno di legge C. 3123 (*vedi allegato*), evidenzia, in particolare, con riferimento ai profili finanziari di detto disegno di legge, che l'inserimento negli allegati A e B di ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale del provvedimento, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, poiché la copertura di eventuali costi è garantita dalla antecedente adozione dei provvedimenti che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Prosegue segnalando che la copertura degli oneri per prestazioni e controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni avverrà comunque a carico dei soggetti interessati, non risultando necessario il richiamo espresso all'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.

Rileva inoltre che la concentrazione delle controversie per violazioni in materia di concorrenza presso un numero limitato di uffici giudiziari, derivante dall'articolo 2, non determina oneri aggiuntivi per le strutture interessate.

Osserva poi che le spese inerenti all'istituzione ed al funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), con poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria e promotori finanziari, sono integralmente coperte dalle contribuzioni dei soggetti

vigilati, rimanendo comunque assicurato anche l'allineamento temporale tra le menzionate spese ed il gettito delle contribuzioni e che la Consob può sostenere le spese relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie determinatesi in seguito ai reclami dei consumatori, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *t*), facendo ricorso ai propri meccanismi di autofinanziamento.

Inoltre sottolinea che all'incremento dei compiti per IVASS e CONSOB disposto dall'articolo 13 si farà fronte a valere sui contributi posti a carico delle imprese vigilate e che gli effetti che tali contributi comporteranno sulla redditività di singoli operatori economici non sono stati stimati, trattandosi di effetti indiretti.

In relazione all'articolo 14 chiarisce che le amministrazioni pubbliche interessate potranno svolgere l'attività di revisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e con le risorse disponibili a legislazione vigente e che gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale sono finalizzati, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *d*), al potenziamento di un'attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale comunque già prevista e coperta a legislazione vigente.

Conferma che gli adempimenti previsti dall'articolo 15, in materia di sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, e le attività concernenti la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da campi elettromagnetici di cui all'articolo 16 saranno svolte dalle amministrazioni pubbliche interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala infine che le spese concernenti l'attività di cooperazione giudiziaria di cui all'articolo 18, quantificate in 310.000 euro a decorrere dal 2015, hanno carattere obbligatorio e periodicità annuale e che l'articolo 20, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), come risulta dalla relazione

tecnica, sarà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di relazione sul disegno di legge C. 3123:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo e della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince tra l'altro che:

l'inserimento negli allegati A e B di ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale del provvedimento in esame, non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica, poiché la copertura di eventuali costi è garantita dalla antecedente adozione dei provvedimenti che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

la copertura degli oneri per prestazioni e controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni avverrà comunque a carico dei soggetti interessati, non risultando necessario il richiamo espresso all'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

la concentrazione delle controversie per violazioni in materia di concor-

renza presso un numero limitato di uffici giudiziari, derivante dall'articolo 2, non determina oneri aggiuntivi per le strutture interessate;

le spese inerenti all'istituzione ed al funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), con poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria e promotori finanziari, sono integralmente coperte dalle contribuzioni dei soggetti vigilati, rimanendo comunque assicurato anche l'allineamento temporale tra le menzionate spese ed il gettito delle contribuzioni;

la Consob può sostenere le spese relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie determinatesi in seguito ai reclami dei consumatori, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera t), facendo ricorso ai propri meccanismi di autofinanziamento;

all'incremento dei compiti per IVASS e CONSOB, disposto dall'articolo 13, si farà fronte a valere sui contributi posti a carico delle imprese vigilate;

gli effetti che tali contributi comporteranno sulla redditività di singoli operatori economici non sono stati stimati, trattandosi di effetti indiretti;

le amministrazioni pubbliche interessate potranno svolgere l'attività di revisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale, di cui all'articolo 14, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e con le risorse disponibili a legislazione vigente;

gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale sono finalizzati, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), al potenziamento di un'attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale comunque già prevista e coperta a legislazione vigente;

gli adempimenti previsti dall'articolo 15, in materia di sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo

umano, saranno svolte dalle amministrazioni pubbliche interessate (regioni, enti territoriali, ASL, ARPA, ministeri e amministrazioni centrali), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività concernenti la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da campi elettromagnetici di cui all'articolo 16 potranno essere svolte dalle pubbliche amministrazioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le spese concernenti l'attività di cooperazione giudiziaria di cui all'articolo 18, quantificate in 310.000 euro a decorrere dal 2015, hanno carattere obbligatorio e periodicità annuale;

l'articolo 20, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), come risulta dalla relazione tecnica, sarà attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

delibera di riferire favorevolmente ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La Commissione nomina quindi il deputato Censore quale relatore presso la XIV Commissione per l'esame dei provvedimenti in oggetto.

La seduta termina alle 10.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Atto n. 172.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese: il testo fa riferimento, fra l'altro,

alle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali, nonché alle imprese di assicurazione ed alle società finanziarie e di partecipazione finanziaria.

Segnala che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica la quale afferma, nella premessa, che tutte le modifiche e le innovazioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame hanno natura meramente procedurale o ordinamentale e che, pertanto, le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre il testo reca una clausola di neutralità finanziaria.

Al riguardo non formula osservazioni, nel presupposto che le modifiche introdotte – ed in particolare quelle che intervengono sui criteri per la valutazione di alcune voci di bilancio – non rilevino ai fini della determinazione della base imponibile. Sul punto ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che le modifiche introdotte dal provvedimento in esame non hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in

uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (atto n. 172);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo in oggetto non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate;

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 49 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 49 si valuti l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.

Atto n. 171.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese: il testo fa riferimento, fra l'altro, alle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali, nonché alle imprese di assicurazione ed alle società finanziarie e di partecipazione finanziaria.

Rileva che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica la quale afferma, nella premessa, che tutte le modifiche e le innovazioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame hanno natura meramente procedurale o ordinamentale e che, pertanto, le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre il testo reca una clausola di neutralità finanziaria.

Al riguardo non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le modifiche introdotte – ed in particolare quelle che intervengono sui criteri per la valutazione di alcune voci di bilancio – non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile fiscale. Sul punto ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che le modifiche introdotte dal provvedimento in esame non hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della diret-

tiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (atto n. 171);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le modifiche introdotte dallo schema di decreto legislativo in oggetto non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate;

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 11 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 11 si valuti l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge di delegazione europea non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. L'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare -prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive dell'Unione europea- se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi le leggi comunitarie annuali, adottate ai sensi della legge n. 11 del 2005, non contenessero disposizioni volte a provvedere e quantificare queste eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 4 dell'articolo 1 riproduce la consueta norma contenuta, tra i criteri direttivi generali della delega legislativa, nelle precedenti leggi comunitarie e che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il testo prevede, infatti che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui, all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Nel corso dall'esame del disegno di legge al Senato, è stata inserita, in ottemperanza ad un parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una clausola che richiama l'articolo 17, comma 2, della legge 196/2009 – legge di contabilità e finanza pubblica, di salvaguardia finanziaria. Inoltre, è stata introdotta una procedura che prevede il pronunciamento, sui decreti attuativi, anche delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

L'articolo 2 del disegno è stato introdotto dal Senato. Esso reca specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/104/CE, recante una disciplina volta a garantire il risarcimento di un danno derivante dalla violazione delle norme europee sulla concorrenza.

Le disposizioni in esso contenute hanno carattere meramente ordinamentale, stabilendosi che nell'esercizio delle norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno – ai sensi del diritto nazionale – per violazioni delle disposizioni del diritto alla concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, il Governo è tenuto a seguire principi e criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo.

Viene altresì prevista, al comma 1, lett. d), la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, concentrando le controversie relative alle violazioni disciplinate dal decreto attuativo della direttiva 2014/104/UE, presso un numero limitato di uffici giudiziari individuati in relazione al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale.

Tale revisione, che si innesta nel più ampio riordino della disciplina del tribunale dell'impresa contenuto nel disegno di legge delega A.C. 2953, presenta profili di neutralità finanziaria.

Si conferma, pertanto, che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 4, esso prevede la delega al Governo per la predisposizione di un decreto legislativo volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Si evidenzia che tale decreto ha natura meramente ordinamentale, data l'analoga natura del Regolamento (UE) n. 1204/2013. Peraltro, il Regolamento europeo è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza necessità di norme di trasposizione e il provvedimento proposto mira solo a consentire modifiche formali della normativa vigente al fine di tenere conto della nuova ripartizione di compiti tra la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia.

Il provvedimento non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 5 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

L'articolo in esame ha natura meramente ordinamentale e le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla presente relazione tecnica non è di conseguenza allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa. L'articolo consta di due commi.

Il comma 1 contiene i criteri di delega ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Tali ulteriori criteri di delega prevedono:

- alla lettera a) la possibilità di modificare il decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 (testo unico dell'intermediazione finanziaria) al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, prevedendo ove opportuno il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo alla Consob le funzioni di vigilanza previste dalla direttiva stessa;
- alla lettera b) la possibilità di innalzare la soglia minima in materia di obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58;
- alla lettera c), l'attribuzione in capo alla Consob di un potere regolamentare specifico che consenta alla stessa di prevedere in capo agli emittenti obblighi di rendicontazione periodica ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva;
- alla lettera d) la possibilità di modificare la normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, al fine di assicurare un opportuno coordinamento con le nuove disposizioni, garantire un adeguato regime di trasparenza in materia di informazioni degli emittenti e nel contempo assicurare un appropriato grado di tutela agli investitori.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone la neutralità, ai fini della finanza pubblica, dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo.

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, introdotto al Senato, prevede la delega al Governo ad adottare, entro sessanta

giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nel rispetto delle categorie stabilite dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

Il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 reca disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, in attuazione dell'articolo 13 della legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23. In particolare:

- 1) il comma 5 dell'articolo 1 prevede, al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, che con Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva 2014/40/UE;
- 2) Il comma 6 dello stesso articolo 1 prevede che lo schema di detto Regolamento e la sua relazione siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, ai fini dell'espressione dei relativi pareri;
- 3) Il comma 7 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del Regolamento sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'articolo 39-duodecies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni;
- 4) L'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (introdotto dall'articolo 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188) prevede la nuova categoria dei "tabacchi da inalazione senza combustione", prevedendone il relativo trattamento fiscale;
- 5) L'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 disciplina l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (liquidi per le c.d. "sigarette elettroniche"). L'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, modifica la norma delineando, a decorrere dal 1 gennaio 2015, un nuovo regime di tassazione di tali prodotti.

L'articolo 6 del disegno di legge di delegazione europea, quindi, non reca modifiche né al sistema e alla misura della tassazione di tabacchi lavorati e degli altri prodotti disciplinati dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise - T.U.A.), ivi compresi i liquidi per sigarette elettroniche, né alle categorie merceologiche previste dal T.U.A., ivi compresi i prodotti da "inalazione" (sia con tabacco che senza).

Detto articolo fissa anche i seguenti principi e criteri direttivi che il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/40/UE dovrà seguire:

- a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla direttiva 2014/40/UE;
- b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;

- c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui all'articolo 9 paragrafo 1 della direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;
- d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrato scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'allegato II della direttiva 2014/40/UE, come modificato dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014;
- e) escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione di norme più severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;
- f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;
- g) consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine; in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire altresì il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite;
- h) per i soli prodotti di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione, prorogare, per quanto possibile e compatibile con la normativa europea, tutti i termini di cui alla lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni.

Sullo schema di decreto legislativo, inoltre, viene prevista l'acquisizione del parere della competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Dette disposizioni non modificano né impattano le previsioni di gettito effettuate in base alle norme introdotte dal succitato decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, per cui si ritiene che le stesse non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE che fissa norme e procedure relative all'istituzione e al finanziamento dei sistemi di garanzia dei depositi (DGSD). Il sistema delineato dalla direttiva prevede che questo sia finanziato dalle banche tramite contribuzioni annuali. Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti defintori di regimi giuridici vigenti. Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria. La norma, pertanto, contiene la clausola di invariabilità finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di attuazione della direttiva 2014/49/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

L'articolo 8 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/59/UE che stabilisce norme e procedure per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo prevalentemente indirizzati al quadro normativa generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti. Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria.

La norma, pertanto, contiene la clausola di invarianza finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di attuazione della direttiva 2014/59/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo che le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto sopra riportato le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto non si redige e non si acclude alla presente il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indobbitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti. Il provvedimento ha sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria.

La norma, pertanto, contiene la clausola di invarianza finanziaria dalla quale si evince che dalle misure di attuazione della direttiva 2014/65/UE e di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, con riferimento alla lettera m) del comma 1, concernente la disciplina dei prodotti di investimento assicurativi ed il riparto di competenze di vigilanza tra l'IVASS e la CONSOB, le modifiche apportate prevedono il mantenimento in capo alla stessa CONSOB dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori, sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, prevedono l'attribuzione alla medesima CONSOB dei citati poteri sugli altri prodotti rientranti nella nozione di prodotto di investimento assicurativo contenuta nell'articolo 91, comma 1, lettera b), della direttiva 2014/65/UE. Da tali modifiche non derivano oneri per il Bilancio dello Stato, in quanto il finanziamento della CONSOB, avviene attraverso contribuzioni versate direttamente dagli organismi e dagli operatori del mercato a fronte dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

Con le modifiche apportate alla lettera o) del comma 1, è stato chiarito che l'organismo ivi previsto, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato e le relative spese concernenti l'albo dei consulenti finanziari, dovranno trovare adeguata copertura

finanziaria con il contributo dei soggetti vigilati, come attualmente avviene per l'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (APF), ai sensi dell'art. 31 del TUF. Inoltre, ed al fine di assicurare la neutralità finanziaria del complesso normativo in sede di attuazione, è stato, altresì, previsto che non devono derivare minori entrate contributive per la CONSOB che possano determinare effetti sul corretto funzionamento di tale Autorità.

Per quanto concerne, infine, l'introduzione della lettera u) del comma 1, diretta a dare attuazione all'art. 75 della direttiva 2014/65/UE, riguardante l'istituzione di procedure, a partecipazione obbligatoria, efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie nelle materie di competenza CONSOB, dalla stessa non derivano nuove o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, anche in questo caso, la CONSOB provvederà a far fronte alle relative spese di funzionamento, ivi incluse quelle concernenti l'introduzione nelle materie di competenza CONSOB di un Organismo di tipo "decisorio" in cui la soluzione della lite avviene attraverso la decisione di un Organo terzo (collegio esterno composto da 5 componenti), attraverso contribuzioni versate, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, direttamente dagli operatori del mercato nonché con gli importi che saranno posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

Con particolare riguardo agli importi che saranno posti a carico degli utenti delle procedure medesime, in sede attuativa sarà previsto che essi si sostanzieranno in un corrispettivo definito in misura fissa per il servizio ricevuto dalle parti coinvolte nel contenzioso (risparmiatori e intermediari) nonché in un contributo di "soccumbenza" tale da far gravare la parte più significativa dei costi differenziali di funzionamento del nuovo Organismo in capo agli intermediari che concretamente generano il maggior numero di contenziosi con esito favorevole per i clienti. Tale ultimo meccanismo dovrebbe, tra l'altro, incentivare gli intermediari a instaurare corrette relazioni di lungo periodo con l'obiettivo di prevenire la realizzazione di comportamenti a scapito degli interessi dei clienti e/o produttivi di danni agli investitori medesimi.

Nel confermare, pertanto, la validità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, comma 2, si rappresenta che i decreti legislativi emanati in attuazione della presente norma di delega, saranno corredati di più analitiche relazioni tecniche, tese a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10, introdotto al Senato, contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

Le lettere a), d) ed e) del comma 1 contengono principi e criteri di carattere generale e ordinamentale che non hanno impatto sulla finanza pubblica.

La lettera b) del comma 1, prevede il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Consob e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze; e la lettera c) attribuisce alle stesse il potere di imporre sanzioni per le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE.

Al riguardo si fa presente che le suddette autorità di vigilanza già svolgono le citate funzioni ai sensi del TUF e in attuazione della direttiva 2009/65/CE, citata in rubrica.

Il comma 2, inoltre, contiene la clausola di invarianza finanziaria generale secondo cui "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Considerato che le suddette autorità di vigilanza godono di autonomia finanziaria e di bilancio,

non si ravvisano oneri di alcun tipo a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11, introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato), anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Le lettere a), d), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) del comma 1 contengono principi e criteri di carattere generale e ordinamentale che non hanno impatto sulla finanza pubblica.

Le lettere b), c) ed e) del comma 1 designano la Consob quale autorità nazionale competente ai fini del regolamento (UE) n. 546/2014 e attribuiscono alla stessa potere regolamentare e sanzionatorio.

Considerato che il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria generale secondo cui "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e che la Consob gode di autonomia finanziaria, finanziando le proprie attività con i contributi posti a carico dei soggetti vigilati, non si ravvisano oneri di alcun tipo a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12, introdotto al Senato, contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, per il completamento dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909/2014.

Le lettere a), d), e), f) e g) del comma 1 contengono principi e criteri di carattere generale e ordinamentale che non hanno impatto sulla finanza pubblica.

Le lettere b) e c) del comma 1 designano la Consob e la Banca d'Italia quali autorità nazionali competenti ai fini del regolamento (UE) n. 909/2014 e attribuiscono alle stesse poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori.

Considerato che il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria generale secondo cui "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e che la Banca d'Italia e la Consob godono di autonomia finanziaria e di bilancio, non si ravvisano oneri di alcun tipo a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13, introdotto al Senato, contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (KID - Key Investor Document) che deve essere redatto dagli ideatori dei PRIIPs.

Il regolamento PRIIPs si applica al «prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP», ovvero un investimento nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi

che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio; tale PRIIPs è assimilato al PRIIP, «prodotto di investimento assicurativo», ossia un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Quindi il regolamento PRIIPs si applica a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, ideati dall'industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali l'importo dovuto all'investitore è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o soggetto al rendimento di una o più attività che non sono acquistate direttamente dall'investitore al dettaglio. Tali prodotti, denominati PRIIP, dovrebbero includere, tra gli altri, prodotti d'investimento quali fondi di investimento, assicurazioni sulla vita che prevedono un investimento, prodotti strutturati e depositi strutturati. I fondi d'investimento destinati agli investitori istituzionali sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento PRIIPs in quanto non sono destinati ad essere venduti agli investitori al dettaglio.

Prima che un PRIIP sia messo a disposizione degli investitori al dettaglio, il suo ideatore (compreso tra gestori di fondi, imprese di assicurazione, enti creditizi e imprese di investimento) redige, per tale prodotto, un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal regolamento PRIIPs e pubblica il documento sul suo sito internet.

Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali e devono essere accurate, corrette, chiare e non fuorvianti; le predette informazioni sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PRIIP.

Ai sensi dell'articolo 4, numero 8) del regolamento PRIIPs, gli Stati Membri devono designare le «autorità competenti» a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono tali prodotti.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del regolamento PRIIPs, gli Stati membri possono esigere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIPs commercializzati in quello Stato membro.

Ai sensi dell'articolo 22 del regolamento PRIIPs, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, adeguate ed applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione del medesimo regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Il provvedimento in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva e dai regolamenti, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

L'articolo 34 del regolamento PRIIPs prevede che esso si applichi dal 31 dicembre 2016.

Il provvedimento in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva e dai regolamenti, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

I criteri di delega sono stati elaborati previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici della CONSOB e dell'IVASS.

Il comma 1 prevede che nell'esercizio della delega il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della relativa legge, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, della legge stessa, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento PRIIPs; nell'esercizio della

delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici.

La lettera a) prevede che, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento PRIIPs e ai criteri direttivi di cui al citato articolo 1, comma 1, andranno apportate le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento PRIIPs e realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, garantendo un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio.

Le lettere b) e c) prevedono, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento PRIIPs, l'individuazione nella Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") e nell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("IVASS") delle autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento PRIIPs, avuto riguardo alle rispettive competenze, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. In particolare, la lettera b) assegna alla Consob la competenza sui prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché sugli altri prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento medesimo, in relazione agli aspetti relativi alla tutela degli investitori e alla salvaguardia dell'integrità e dell'ordinato funzionamento dei mercati finanziari.

A tal fine, andranno attribuite alle predette autorità i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento PRIIPs, e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati conformemente alla predetta ripartizione delle competenze, anche con riferimento ai nuovi poteri previsti dall'art. 17 del citato regolamento in relazione ai prodotti di investimento assicurativi, inclusi quelli di product intervention con riguardo ai prodotti di investimento assicurativo.

La lettera d) è volta a prevedere che il citato KID sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati nel territorio italiano.

La lettera e) è volta ad introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento PRIIPs per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla predetta ripartizione di competenze.

Il comma 2 dell'articolo prevede che dall'attuazione nonché dal recepimento del regolamento PRIIPs non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 14 La norma prevede una revisione della procedura di valutazione d'impatto ambientale volta alla semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, rafforzandone altresì la qualità; è inoltre contemplata la revisione e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio ai sensi della direttiva 2014/52/UE.

Si tratta di disposizioni che, in ragione della loro natura semplificatoria, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, tali interventi rientrano nelle normali attribuzioni delle amministrazioni pubbliche coinvolte e, pertanto, potranno essere posti in essere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le finalità indicate al comma 1, lettera d), si rappresenta che attualmente non sono previste sanzioni specifiche e direttamente correlate al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al

provvedimenti di VIA, ma tali sanzioni vengono inquadrato nel più ampio sistema del danno ambientale.

Inoltre, l'ammontare di tali importi, per sua natura, non è preventivamente quantificabile e pertanto non è possibile procedere ex ante ad una stima.

Si soggiunge, altresì, che, in considerazione del fatto che non sussistono risorse dedicate, non sono presenti sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare specifici capitoli ove imputare le relative spese; per questa ragione con la disposizione in esame si è ipotizzato l'utilizzo a tal fine dei fondi derivanti dalle sanzioni che saranno introdotte nell'ambito del recepimento della nuova Direttiva VIA.

I finanziamenti che affluiranno dai proventi ai sensi della lettera d) consentiranno così al Ministero dell'ambiente di poter garantire l'attuazione del principio enunciato dalla nuova direttiva VIA di "revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni". Ciò richiederà, infatti, la predisposizione di un'attività di programmazione e l'attuazione di un effettivo monitoraggio che consenta di verificare la conformità del progetto alle previsioni di impatto ambientale individuate nel SIA (fase di costruzione e di esercizio), l'efficacia delle misure di mitigazione, nonché l'esatto adempimento dei contenuti e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Del pari, in sede di recepimento dei contenuti dell'articolo 14, potrà essere prevista l'istituzione di appositi capitoli sui quali far confluire le risorse in argomento, da impiegare per le finalità contemplate dalla norma.

In ogni caso, giova evidenziare che si tratta di un "potenziamento" di attività già previste dalla normativa in vigore che sono pertanto suscettibili di "modulazione" nel concreto, nella misura in cui il gettito effettivo dei proventi ne consentirà l'adozione. In altri termini, mentre le attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, di verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché di protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, rivestono carattere obbligatorio, la loro ulteriore implementazione non presenta analogo vincolatività.

Per questo motivo, non risulta strettamente necessaria una preventiva quantificazione delle risorse da destinare alle commesse, nuove esigenze di spesa, potendosi procedere all'autorizzazione della spesa in relazione ai finanziamenti che di volta in volta si renderanno effettivamente disponibili.

In tale contesto, la clausola di invarianza finanziaria prevista all'ultimo periodo del citato comma 1, lettera d), rappresenta una norma di "chiusura" che si pone in armonia con una disposizione che fa rientrare l'erogazione della spesa nei limiti delle risorse effettivamente rese disponibili dal funzionamento del sistema sanzionatorio "de qua".

In ogni caso, premettendo che l'originario testo (AS 1758) prevedeva l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e di quelle finalizzate alla verifica del rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti di valutazione ambientale, mentre le ulteriori finalità (protezione sanitaria, calamità ecc.) sono state introdotte nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, si ritiene che, trattandosi di legge di delega recante i principi a cui il legislatore nazionale deve tendere nel recepimento della direttiva, le modalità di attuazione dei principi stessi, e quindi l'utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni, saranno dettagliatamente oggetto di definizione nella norma di recepimento.

Con riferimento alle amministrazioni che attualmente svolgono le attività di cui al punto d), comma 1 dell'articolo in esame, si evidenzia che l'articolo 28 del d.lgs. n. 152/2006 prevede il

monitoraggio degli impatti dei progetti. Tale onere spetta, per le procedure di competenza statale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che, se del caso, può attivare il supporto tecnico dell'ISPRA e del sistema agenziale.

In merito ai soggetti che svolgeranno tali attività di controllo e monitoraggio, anche in questo caso si evidenzia che, trattandosi di legge di delega recante i principi a cui il legislatore nazionale deve tendere nel recepimento della direttiva, le modalità di attuazione dei principi stessi, e quindi tali soggetti saranno individuati puntualmente all'atto della definizione nella norma di recepimento.

Con riferimento al potenziamento delle attività finalizzate alla tutela e alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, si precisa che lo stesso è stato aggiunto in sede parlamentare. Tale potenziamento sarà svolto esclusivamente con le eventuali risorse che si renderanno effettivamente disponibili con l'applicazione delle sanzioni.

L'articolo 15 contiene criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo ad adottare la direttiva 2013/51/Euratom, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente a sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. I criteri contenuti nella norma sono due; in particolare, il criterio di cui al comma 1, lettera a) è volto ad introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della suddetta direttiva, misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci. Il criterio di cui al comma 1, lettera b) prevede che nel caso di esenzione dai controlli per alcune tipologie di acque indicate dalla predetta direttiva, viene previsto sia un obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli sia un obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti l'esecuzione di verifiche atte a escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.

Le disposizioni della nuova normativa europea prevedono l'introduzione di un sistema strutturato di controllo della radioattività delle acque potabili (piano di monitoraggio). La previsione di misure più rigorose non si riferisce, quindi, allo standard di qualità delle acque, bensì alle frequenze minime dei controlli previsti dalla direttiva, che risultano corredati da clausole di derogabilità molto ampie che ne potrebbero fortemente diminuire l'efficacia.

Ciò, pertanto, non comporterà alcun impatto in termini di adeguamenti infrastrutturali.

Il sistema dei controlli delle acque potabili è attualmente a carico delle ASL, per il tramite delle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, e l'adeguamento alla nuova Direttiva potrà avvenire nella forma di razionalizzazione dei piani di controllo già in essere, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 16, introdotto al Senato, prevede un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2013/35/UE inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Esso prevede l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva medesima, di misure di protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla richiamata direttiva. L'introduzione di tali ulteriori misure, che dovranno essere comunque coerenti con l'impianto prefigurato dalla direttiva 2013/35/UE e da cui derivano anche vantaggi economici connessi ad una minore spesa conseguente ad una riduzione dell'insorgenza di patologie professionali riconducibili all'esposizione a CEM, potrebbe essere suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in relazione alle spese occorrenti per assicurare la maggiore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a tale rischio. Peraltro, non si è in grado di stabilire ex ante se effettivamente sarà necessario utilizzare risorse ulteriori rispetto a quelle

già previste a legislazione vigente. Infatti, l'articolo non è stato chiuso con una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, solo in sede di attuazione della delega sarà possibile stabilire gli eventuali oneri a carico dei saldi di finanza pubblica, rammentando che il decreto delegato potrà entrare in vigore solo qualora siano effettivamente reperite le necessarie risorse, ex articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 17 è stato introdotto dal Senato e prevede un criterio specifico per l'esercizio della delega per l'attuazione alla direttiva 2014/63/UE concernente il miele, finalizzato ad assicurare norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore.

L'unica novità introdotta dalla nuova direttiva riguarda il polline, che non andrà più considerato un "ingrediente" bensì un "componente naturale specifico" del miele; il polline è, infatti, un componente naturale del miele di natura proteica che, in base ai dati scientifici disponibili, può entrare nell'alveare grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele stesso, indipendentemente dal fatto che gli operatori alimentari estraggano o meno tale miele dai favi.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e per l'attuazione delle attività contemplate si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 18 reca la delega al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi necessari per dare attuazione alle decisioni quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni; 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; 2005/214/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; nonché alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

La decisione quadro 2002/465/GAI reca disposizioni per la costituzione e il funzionamento di squadre investigative comuni, al fine di attuare una efficace attività di contrasto al crimine internazionale, in particolare nella lotta al terrorismo, consentendo ai membri distaccati di presenziare al compimento di indagini, prevedendo altresì il regime di utilizzabilità delle informazioni raccolte in esito alla partecipazione ad una squadra investigativa comune. Dal punto di vista finanziario si rappresenta che, in questo come in altri casi simili ogni Stato contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali. Trattandosi di spese meramente eventuali si può comunque ipotizzare, in linea di massima, che un magistrato e due Ufficiali di Polizia giudiziaria potranno far parte di una squadra investigativa comune sovranazionale. Le spese derivanti da ciascuna squadra investigativa sono rappresentate dalla seguenti voci, per una permanenza media di 15 giorni nell'ambito di Paesi europei:

-Spese di viaggio a mezzo aereo a/r: €400 (Uff.P.G.) x 2 + €20 (maggiorazione 5% ex articolo 14.L. n. 836/1973)= € 420 +€20 = € 440;

Spese di viaggio a mezzo aereo a/r € 400 (P.M.);
TOTALE SPESE VIAGGIO AEREO: € 840 + € 400 = € 1.240,00
- Spese di alloggio in hotel: € 180 x 3 x 15 (giorni) = € 8.100,00
- Rimborso spese forfettario per 2 pasti giornalieri Magistrato = € 80,00
- Totale rimborso spese pasti Magistrato € 80 x 15 (giorni) = € 1.200,00
- Spese indennità di missione per 2 Ufficiali di P.G.: € 62,00 (diaria già ridotta del 20% (€ 93,07 - diaria mediamente applicata per viaggi nei Paesi europei) e comunque, da ridursi ulteriormente di 1/3, € 62,00)
- Spese di diaria: € 62,00 X 2 ufficiali di p.g. X 15 giorni di missione = € 1.860

- SPESA COMPLESSIVA PER UNA SQUADRA: € 1.240 + € 8.100 + € 1.200 + € 1.860 = € 12.400

Ipotizzando la costituzione di un numero massimo di 25 squadre investigative comuni all'anno si determina il seguente onere complessivo: 25 (squadre investigative comuni) X € 12.400 = € 310.000,00.

Si evidenzia che le previsioni di spesa, pari a 310.000 euro a decorrere dal 2015, devono essere intese come annuali e che le stesse non sono riconducibili entro un limite massimo di spesa, trattandosi di attività di cooperazione giudiziaria che assumono carattere obbligatorio in attuazione di una decisione quadro.

La decisione disciplina altresì sia il regime di responsabilità civile dei funzionari che partecipano alla squadra comune sia le disposizioni relative alla entrata in vigore della decisione quadro.

Alla copertura degli oneri pari a euro 310.000,00, si provvede mediante riduzione del Fondo Speciale di parte corrente - Accantonamento del Ministero della Giustizia a decorrere dall'anno 2015.

La decisione 2003/577/GAI attua il principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio emessi da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro da eseguirsi nel territorio di un altro Stato membro. In particolare viene disciplinato l'ambito di applicazione del reciproco riconoscimento con riferimento al principio della doppia incriminazione tanto nello Stato di esecuzione che in quello di emissione; il procedimento secondo il quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione trasmette direttamente alla autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione il provvedimento da eseguire; viene introdotta una disciplina generale comune agli Stati membri per ciò che riguarda i mezzi di impugnazione. Gli adempimenti connessi, di natura sostanzialmente procedimentale, rientrano nei compiti di istituto e pertanto possono essere fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2005/214/GAI disciplina norme in materia di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie inflitte con una decisione definitiva. Il compiuto esame degli articoli che la compongono, presenta elementi di sostanziale neutralità finanziaria ed elementi di carattere meramente procedimentale tali da non essere suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2008/947/GAI riguarda espressamente l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. Anche in questo caso le disposizioni in esame contengono elementi di sostanziale genericità e

comunque di carattere procedimentale che non sono di per sé tali da dare luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2009/299/GAI reca modifiche ad alcune decisioni quadro, rafforzando i diritti processuali delle persone promuovendo, nel contempo, l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo. Dall'esame del provvedimento non si rilevano effetti finanziari trattandosi solo di modifiche ad altre decisioni quadro e che di per sé non implicano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La decisione quadro 2009/829/GAI è tesa a consentire di trasferire una misura cautelare non detentiva (ad esempio l'obbligo di rimanere in un luogo determinato o l'obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità) dallo Stato membro dove la persona non residente è indagata di un reato verso lo Stato membro dove l'indagato risiede abitualmente, permettendogli, in attesa del processo nello Stato membro straniero, di essere sottoposto a una misura cautelare non detentiva nello Stato membro di origine anziché essere posto in custodia cautelare.

L'intervento legislativo in oggetto è volto quindi a garantire una riduzione della durata della custodia cautelare e/o di agevolare la riabilitazione sociale dei soggetti detenuti in un contesto transfrontaliero.

Poiché peraltro, le conclusioni del Consiglio europeo hanno sottolineato l'importanza di applicare il principio del reciproco riconoscimento delle misure cautelari, ne deriva che dalla applicazione dello stesso derivano effetti sostanzialmente neutri per la finanza pubblica ritenendosi, peraltro, che gli eventuali adempimenti ad esso connessi potranno essere adeguatamente fronteggiati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La decisione quadro 2009/948/GAI introduce delle misure atte a prevenire situazioni in cui la stessa persona possa essere oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in diversi Stati. La decisione introducendo il principio del ne bis in idem, già di per sé contiene elementi tesi semmai a ridurre il numero di procedimenti penali e comunque, le disposizioni in esame, presentano un contenuto meramente procedimentale. Nella stessa decisione vengono stabiliti i contenuti minimi delle richieste di informazione e in particolare, gli estremi della autorità competente, la descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del procedimento penale in questione, elementi rilevanti in merito alla identità dell'indagato o imputato e in merito alle vittime, ecc.. Trattasi di un'attività comunque rientranti nei compiti istituzionali del Ministero della giustizia che possono agevolmente essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare l'attività di comunicazione, di traduzione di atti giudiziari a seguito di domanda di assistenza giudiziaria proveniente dalle autorità estere, trova copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 1360 dell'amministrazione della giustizia.

Nel confermare, pertanto, la validità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18, comma 4, si rappresenta che i decreti legislativi emanati in attuazione della presente norma di delega, saranno corredati di più analitiche relazioni tecniche, tese a suffragare l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 19 reca la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

Esso si propone di raggiungere gli obiettivi legati alla necessità di migliorare la qualità degli scambi di informazioni sulle condanne ove comminate e iscritte nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna nonché sulle interdizioni derivanti da condanne penali a carico di

cittadini dell'Unione.

Scopo, quindi, della decisione non è quello di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri, poiché gli stessi non sono obbligati ad apportare modifiche al sistema interno di Casellario per ciò che concerne l'uso delle informazioni per scopo interno.

Ulteriore obbligo imposto allo Stato membro di condanna, è quello di trasmettere agli Stati membri di cittadinanza, le informazioni relative alle condanne pronunciate nei confronti dei loro cittadini, unitamente all'obbligo di conservazione delle informazioni trasmesse presso gli Stati membri di cittadinanza, onde garantire una risposta completa alle richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri.

Da quanto sopra esposto, trattandosi di attività che rientrano negli ordinari compiti istituzionali svolti dall'amministrazione della giustizia, discende che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ben potendo far fronte ai suddetti adempimenti con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per maggiore completezza si indicano i capitoli di bilancio del Ministero della giustizia su cui gravano le spese per gli adempimenti connessi allo scambio di informazioni con le autorità giudiziarie di altri paesi: il Capitolo 1380 (Oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzione di Accordi e Convenzioni Internazionali) che reca per l'anno 2015 uno stanziamento di euro 183.790,00 ed il Capitolo 1360 (Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili, ecc.) che reca per l'anno 2015 uno stanziamento di euro 470.360.847,00.

L'articolo 20 contiene la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

In merito alla istituzione del Sistema Europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), il cui scopo è far sì che i dati estratti dai casellari siano conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri e che non sia possibile accedere direttamente in linea alle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri, si fa presente che l'Ufficio del Casellario italiano ha già realizzato l'interconnessione con il sistema ECRIS, scambiando informazioni con tutti i Paesi membri tecnicamente in grado di dialogare, facendo riferimento alla normativa attualmente vigente. A tal fine, l'autorità giudiziaria di ogni Stato membro, con una semplice richiesta al casellario di nazionalità, può così conoscere i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all'intero ambito comunitario.

Tale decisione, inoltre, individua le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali sono inserite, i criteri per l'inserimento, le autorità abilitate ad accedere ai dati nonché le altre norme specifiche di protezione dei dati personali.

Ogni Stato membro interessato è direttamente responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano e ricevono le informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Dalla attuazione della presente direttiva non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel contempo, si indicano i capitoli di bilancio sui cui gravano ordinariamente le spese per gli adempimenti di natura tecnico/informatica connessi alla gestione e allo sviluppo del casellario: il Capitolo 1350 (Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo) e il Capitolo 7203 (Spese per lo sviluppo del sistema informativo, ecc.) che reca per l'anno 2015 uno stanziamento di euro 12.654.995,00.

L'articolo 21 contiene la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, c.d. recidiva europea.

In base ad essa ciascuno Stato membro dovrà assimilare le decisioni di condanna adottate dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro a quelle domestiche, ai soli fini degli effetti che il precedente giudicato spiega nell'ambito di un nuovo procedimento penale secondo la legge nazionale.

Di conseguenza, le condanne definitive riportate in un altro Stato membro, a seguito dell'accertamento di un reato, dovranno essere prese in considerazione dalla autorità giudiziaria italiana.

Con la presente decisione quadro, la circolazione delle informazioni sul curriculum criminale dell'imputato, trova suo naturale sbocco nella loro utilizzazione processuale nell'ambito di un nuovo procedimento avviato in Stati membri diversi da quello in cui è stata pronunciata la condanna.

Trattandosi di attività che rientrano nei normali compiti istituzionali svolti dagli enti statali a ciò preposti, si conferma, quanto già in precedenza evidenziato, che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ben potendo le amministrazioni interessate far fronte ai suddetti adempimenti con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 GIU. 2015